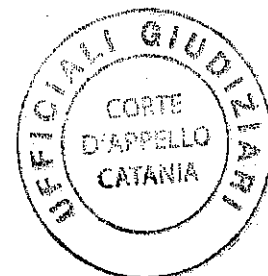




URGENZA
NOTIFICHE

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

28 MAG. 2019



ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

RICORSO STRAORDINARIO

UNEP
CORTE D'APPELLO CATANIA
CRON. 18130

Nell'interesse del Comune di Gravina di Catania (C.F. 80006830873), con sede legale in Gravina di Catania, via G. Marconi n. 6, in persona del Sindaco p.t., avv. Massimiliano Giammusso, nato a Catania il 20/12/1982, pec: amngen.comunegravinact@legalmail.it,

CONTRO

- La Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell'Assessore Regionale pro tempore viale Campania, n. 36 Palermo,
- Il Comune di Milo, in persona del Sindaco pro tempore, via Etnea n. 1, Milo (CT) (controinteressato).

PER L'ANNULLAMENTO

- della nota prot. n. 7166 del 13/02/2019 del Dipartimento Regionale dell'Energia del 13/02/2019, trasmessa con pec assunta al protocollo comunale in data 19/02/2019 con il n. 5813 e con la quale l'Assessorato ha comunicato la conclusione della fase istruttoria di verifica dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità delle istanze, comunicando altresì che l'istanza presentata da questa Amministrazione è risultata **non ricevibile/non ammissibile**;
- del D.D.G. del 08/02/2019, avente ad oggetto "Approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse alla fase di valutazione nell'ambito dell'Avviso pubblico relativo al PO FESR 2014/2020 – Asse prioritario 4 'Energia sostenibile e qualità della vita' – Azione 4.1.3", pubblicato nella G.U.R.S. n. 10 del 01.03.2019;
- di ogni altro atto presupposto, attuativo, integrativo, connesso e consequenziale degli impugnati provvedimenti, non a conoscenza di questa Amministrazione.

FATTO

Sulla GURS n. 24 del 01.06.2018, S.O. è stato pubblicato da parte dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità l'Avviso Pubblico con procedura valutativa a



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica nell'ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, Asse Prioritario 4 - Energia Sostenibile e Qualità della Vita, Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete), approvato con Decreto 20.04.2018 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (all. "A").

Il suddetto Avviso Pubblico era rivolto ai Comuni della Regione Siciliana e prevedeva che l'importo del finanziamento richiesto per ogni progetto non poteva essere inferiore ad € 200.000,00 e superiore ad € 5.000.000,00 e l'ammissibilità a finanziamento delle operazioni di realizzazione di lavori pubblici sulle infrastrutture del sistema di pubblica illuminazione esistente, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, inclusi gli interventi di sperimentazione e applicazione di innovazione tecnologiche, così come specificati dal paragrafo 3.2 del citato Avviso Pubblico.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27/08/2018, è stato approvato il progetto definitivo autorizzando la partecipazione di questo Comune al citato Avviso Pubblico.

La *domanda di ammissione alle agevolazioni* (allegato n. 1 dell'Avviso Pubblico) è stata trasmessa telematicamente da parte di questo Comune, entro i termini, in data 29/08/2018, con successiva consegna del DVD contenente tutta la documentazione sottoscritta digitalmente attraverso l'ufficio protocollo del Dipartimento Regionale dell'Energia (prot.n. 31728 del 29/08/2018).

Il Dipartimento Regionale dell'Energia, con pec assunta al protocollo comunale in data 19/02/2019 con il n. 5813, ha trasmesso la nota prot.n. 7166 del 13/02/2019 di conclusione della fase istruttoria di verifica dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità delle istanze, i cui esiti sono stati formalmente approvati con D.D.G. n. 94 del 08/02/2019, comunicando altresì che l'istanza presentata da questa Amministrazione è risultata **non ricevibile/non ammissibile** per le motivazioni di seguito riportate: **"- Mancano all. 11 e 12 (Rif. Avviso paragrafo 4.3.2 lett. q e lett. r)", ALLEGATO SUB B.**



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

Con nota prot. 7297 del 01.03.2019, questo Comune ha richiesto l'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati e ha preannunciato l'impugnazione dei medesimi, non ricevendo alcun riscontro (all. "C").

I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DI LEGGE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E OMISSIONE DEL PREAVVISO DI RIGETTO -VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PUBBLICATO NELLA GURS N. 24 DEL 01.06.2018.

L'Avviso pubblicato sulla GURS n. 24 del 01.06.2018 di cui alla parte motiva, al paragrafo 4.3.2, prevedeva la seguente documentazione da allegare all'istanza:

- *"eventuale" modello per la determinazione del deficit di finanziamento per i progetti generatori di entrate nette, nell'ipotesi in cui il costo ammissibile totale dell'intervento superi la soglia di euro 1.000.000 (un milione)"* (lettera q);
- *"eventuale" relazione e dichiarazione sulla stima delle variabili adoperate per il calcolo del deficit di finanziamento, nell'ipotesi in cui il costo ammissibile totale dell'intervento superi la soglia di euro 1.000.000 (un milione)." (lettera r);*

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione nella nota impugnata, in riferimento agli allegati 11 e 12 dell'Avviso Pubblico 4.1.3, questo Comune ha reso idonea dichiarazione (Allegato "D") che il progetto dei "Lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunali (ambito centro storico e aree contermini) non rientra nella fattispecie di cui ai citati allegati" e tale dichiarazione è stata sottoscritta digitalmente e regolarmente inoltrata con le modalità previste dall'Avviso (par. 4.3 punto 2);

Occorre precisare, al fine di dimostrare la correttezza della documentazione prodotta da questa Amministrazione, che, in data 04/09/2017 - Versione 01/2017 sono state emanate le Linee guida PO FESR 2014-2020 sulle "Operazioni che generano entrate nette" - art. 61



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

Regolamento 1303/2013 – da parte della Regione siciliana – Dipartimento della Programmazione – quale Autorità di coordinamento ed Autorità di Gestione (all. E).

Le Premesse delle Linee Guida (pag. 1) così recitano:

“In base al disposto regolamentare comunitario, i progetti generatori di entrate sono operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento o durante la loro esecuzione. Le regole relative ai progetti generatori di entrate nette devono essere applicate ad esempio a:

- infrastrutture che producono rientri finanziari pagati direttamente dagli utenti, quali ad esempio le autostrade oppure gli impianti di depurazione;***
- infrastrutture che generano entrate da locazione di immobili, come ad esempio gli incubatori di imprese o gli edifici destinati a finalità culturali;***
- infrastrutture che generano altre forme di pagamento quale corrispettivo per un servizio erogato, ad esempio come nel caso dei centri di formazione professionale. (...)”***

A ben vedere, questa Amministrazione Comunale ha richiesto il contributo quale singolo Comune della Regione Siciliana (in assenza di partenariato pubblico-privato, anche attraverso ESCo) e, pertanto, trattasi di operazione di realizzazione di lavori pubblici sulle infrastrutture del sistema di pubblica illuminazione esistenti, finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, non generando rientri finanziari, entrate da locazione o altre forme di pagamento.

In virtù di quanto sopra esposto, la non ammissibilità dell'istanza di contributo appare illogica e priva di motivazione e in contrasto con il citato Avviso, in quanto questo Comune ha prodotto la dichiarazione negativa come richiesta (allegata alla istanza di riesame in autotutela sopra indicata e allegata al presente ricorso sub lett. C), precisando che “il progetto dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunali (ambito centro storico e aree contermini) non rientra nella fattispecie di cui ai citati allegati” 11 e 12 dell'Avviso 4.1.3. Appare chiaro, pertanto, che, diversamente da quanto infondatamente affermato dall'Assessorato, questo Comune non ha omesso le dichiarazioni di cui agli allegati 11 e 12 - Rif. Avviso paragrafo 4.3.2 lett. q e lett. r-, ma ha precisato di non essere tenuto a presentare tali dichiarazioni, indicandone le motivazioni. L'Amministrazione regionale ha, in conclusione, errato nel considerare omesse tali dichiarazioni, potendo, a tutto volere concedere, contestare quanto affermato da questo Comune, motivando il dissenso, sempre previa attivazione del soccorso istruttorio.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

La apparente motivazione risulta, pertanto, errata e insufficiente a esplicitare l'iter logico e giuridico che ha condotto l'Amministrazione regionale alla emanazione dei provvedimenti impugnati, in violazione dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 e comunque assolutamente erronea, illogica e in contrasto con la situazione di fatto, avendo il Comune prodotto una dichiarazione di assenza dei presupposti per la presentazione della documentazione richiesta dall'Avviso nei punti contestati.

I provvedimenti impugnati sono viziati, altresì, per eccesso di potere per illogicità manifesta, in quanto non è logico e razionale che l'Amministrazione si dia una *regula iuris* per uniformare la propria condotta, generando un autovincolo forte, anche a garanzia della *par condicio* degli aspiranti e poi se ne discosti. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nell'affermare che l'organo istruttorio non può discostarsi da quanto previsto nel bando/avviso, atteso che esso costituisce per la P.A. un autovincolo che non lascia spazio all'esercizio di attività discrezionale in relazione a nessuna parte del suo contenuto (per tutte cfr. TRGA Trento n. 38 del 10.02.2011).

Si evidenzia, altresì, una disparità di trattamento tra le pubbliche amministrazioni partecipanti, poiché dall'Elenco delle operazioni non ammesse alla fase di valutazione, allegata al D.D.G. n° 94/2019, emerge tra le motivazioni di esclusione aventi progressivo 10 (Comune di Cerami) e progressivo 16 (Comune di Nizza di Sicilia) una inerzia di tali amministrazioni al soccorso istruttorio richiesto dal Dipartimento Regionale, istituto che, pertanto, doveva essere esteso a tutti i Comuni proponenti.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in molteplici occasioni che l'esclusione di una concorrente da una procedura di può avvenire solo per la violazione di un obbligo che risulti chiaramente esternato dalla legge di gara o dal diritto nazionale. Anche la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione debbono essere formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, così da permettere, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e d'interpretarle allo stesso modo e, dall'altro, all'amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto in questione (Corte di Giustizia, Sez. VI, 2 giugno 2016, C-27/2015). Tutte le procedure di gare e di assegnazione di benefici economici sono soggette ai principi di trasparenza, parità di trattamento e di tutela dell'affidamento e tali principi impongono che le condizioni sostanziali e procedurali relative



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

alla partecipazione a un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti (Cons. Stato n. 3745/2016).

Infine, l'esclusione non è stata preceduta dalla comunicazione di preavviso di rigetto, prevista dall'art. 11 bis della citata L.R. N. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, non consentendo a questo ente di fare valere le proprie ragioni.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che i provvedimenti impugnati meritino di essere annullati in quanto illegittimi.

Istanza di sospensione

A parere di questo Comune sussistono giusti motivi affinché l'On.le Presidente della Regione conceda la sospensione dei provvedimenti impugnati.

L'esposizione dei fatti e le ragioni di diritto richiamate depongono per la sussistenza del fumus boni juris.

Quanto al periculum in mora, occorre evidenziare, da un lato, che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati comporterebbe un danno grave ed irreparabile all'odierno ricorrente, in quanto i finanziamenti assegnati ad altri Enti verrebbero esauriti e questo Comune si vedrebbe privato della possibilità di accedere ai finanziamenti oggetto di causa, con notevole nocumento per la collettività locale.

Per tutti questi motivi,

Voglia l'On.le Presidente della Regione Siciliana accogliere il presente ricorso e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati, previa sospensione dei medesimi, visto il fumus boni juris e il danno grave e irreparabile.

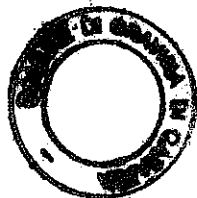
Spese e compensi.

Ai sensi di legge, dichiara che il contributo unificato è pari a € 650,00.

Gravina di Catania, 27/05/2019

Il Sindaco

Avv. Massimiliano Giammusso





COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Relata di notifica

Richiesto come in atti dal Comune di Gravina di Catania, in persona del Sindaco p.t. avv. Massimiliano Giammusso, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico notificazioni presso la Corte di Appello di Catania, ho notificato il suesteso atto a :

Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell'Assessore Regionale p.t., viale Camp

31 MAG. 2019

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIO GIUDIZIARIO
Antonino Costa

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio Villareale n. 6, 90141, Palermo.

31 MAG. 2019

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIO GIUDIZIARIO
Antonino Costa

Comune di Milo, persona del Sindaco p.t.